

DECRETO PNRR: NOVITA' SUL LAVORO, SICUREZZA, STRETTA SU APPALTI E SOMMINISTRAZIONE ILLECITA

Circolare 10/2024

Riferimenti normativi:

*Decreto-Legge n. 19 del 2/03/2024
INL nota 13.03.2024*

Il Decreto-Legge n. 19/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2/03/2024, ha introdotto varie novità e modifiche che riguardano i datori di lavoro con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro con azioni di controllo che partiranno da appalti e sommerso. Riportiamo di seguito le principali novità.

DURC e fruizione di incentivi (Art. 29, c.1)

Si aggiungono alle condizioni di rilascio del DURC e per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro "l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di tutela delle condizioni di lavoro di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". Resta fermo il diritto alla fruizione degli incentivi in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.

In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene previsto un limite di recupero dei benefici erogati che non può essere superiore al doppio della sanzione emanata.

Trattamento economico negli appalti (Art. 29, c.2)

Al personale impiegato negli appalti (anche tramite contratto di somministrazione) e negli eventuali subappalti deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Aumento delle sanzioni (Art. 29, cc. 3 e 4)

Viene inasprito il regime sanzionatorio per il lavoro irregolare (Art. 3, D.L. 12/2002), per violazioni in materia di somministrazione (Art. 18, D.Lgs. 276/2003), di distacco transnazionale (Art. 12, D.Lgs. 136/2016) e di orario di lavoro (Art. 18-bis, cc. 3-4, D.Lgs. 66/2003).

In particolare, la somministrazione di manodopera da parte di soggetti non autorizzati sarà punita con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, mentre l'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 900,00 euro a 4.500,00 euro. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere

norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100,00 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Nei casi di appalto o distacco privi dei requisiti di legge, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Gli importi delle sanzioni previste sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti ma non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.

Lista di conformità dell'Ispettorato (Art. 29, cc. da 7 a9)

All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato tale attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Conguità sulla manodopera in edilizia (Art. 29, cc. da 10 a 13)

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto e il committente verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso ed è comunicato all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a carico del committente.

Sicurezza sul Lavoro: la patente a punti (Art. 29, c.19)

A far data dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81. La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi di cui al D.Lgs. 81/2008;
- possesso del DURC in corso di validità, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).

La patente inizialmente sarà dotata di trenta crediti e subisce decurtazioni in seguito a provvedimenti definitivi emanati per violazioni nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo e nei casi di riconoscimento della responsabilità datoriale di infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte di un lavoratore, invalidità permanente o un'inabilità temporanea assoluta per più di 40 giorni.

I crediti decurtati possono essere reintegrati tramite la frequenza di corsi di formazione.

Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è richiesta una dotazione di almeno quindici crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

Fatto salvo quanto previsto con riferimento al completamento delle attività in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o dei crediti necessari comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000,00 euro a 12.000,00 euro, e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso.

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente saranno definite con successivo decreto.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Sensibilizziamo quindi la nostra clientela alla massima attenzione nella gestione di lavorazioni affidate in appalto/subappalto invitando, anche nostro tramite, a un controllo sulla corretta osservanza della normativa contrattuale, contributiva e fiscale applicata per la responsabilità solidale collegata al personale occupato nell'appalto/subappalto.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.